



CITTÀ di SAVONA

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -**

***ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
CON DELIBERAZIONE N. DEL 2020***

**INDICE**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	pag.	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag.	3
TITOLO II – PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE	pag.	3
Art. 2 Presupposto	pag.	3
Art. 3 Esclusioni	pag.	3
Art. 4 Soggetto attivo, soggetti passivi e soggetti responsabili	pag.	5
Art. 5 Base imponibile	pag.	5
TITOLO III – DETERMINAZIONE DELLA TARI	Pag.	6
Art. 6 Commisurazione della TARI	pag.	6
Art. 7 Costi del servizio di gestione dei rifiuti	pag.	6
Art. 8 Categorie di utenza	pag.	7
Art. 9 Determinazione della tariffa	pag.	8
Art. 10 Riduzioni in funzione dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti	pag.	8

Art. 11	Riduzioni per il compostaggio	pag. 9
Art. 12	Agevolazioni per particolari condizioni d'uso	pag. 9
Art. 13	Agevolazioni speciali	pag. 10
Art. 14	Riduzioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati	pag. 11
Art. 15	Determinazione della TARI	pag. 12
TITOLO IV – DICHIARAZIONI		pag. 13
Art. 16	Dichiarazione iniziale e di variazione	pag. 13
Art. 17	Dichiarazione di cessazione	Pag. 14
Art. 18	Modalità di presentazione delle dichiarazioni	pag. 15
TITOLO V – TARI GIORNALIERA		Pag. 16
Art. 19	Disciplina della tassa giornaliera	pag. 16
TITOLO VI – RISCOSSIONE, VERSAMENTI, CONTROLLI, SANZIONI E CONTENZIOSO		pag. 17
Art. 20	Riscossione ordinaria	17
Art. 21	Versamenti	pag. 17
Art. 22	Sospensione e differimento dei termini	Pag. 18
Art. 23	Accertamenti	Pag. 18
Art. 24	Sanzioni	pag. 19
Art. 25	Riscossione coattiva	pag. 21
Art. 26	Ravvedimento	pag. 21
Art. 27	Rateazioni	pag. 22
Art. 28	Sgravi e rimborsi	pag. 22
Art. 29	Contenzioso	pag. 23
Art. 30	Annullamento in autotutela	pag. 24
Art. 31	Diritto di interpello	pag. 24
TITOLO VII – GESTIONE		pag. 26
Art. 32	Funzionario responsabile	pag. 26
Art. 33	Modalità di gestione	pag. 26
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		pag. 27
Art. 34	Disposizioni transitorie	Pag. 27
Art. 35	Disposizioni finali	Pag. 27
Annotazioni al regolamento		pag. 28
Allegato A		Pag. 32
Allegato B		pag. 33

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 <sup>(1)</sup>, disciplina le modalità di applicazione nel Comune di Savona della Tassa sui rifiuti (TARI), di seguito denominata anche tassa, destinata ad assicurare la copertura dei costi relativi alle diverse attività (raccolta, spazzamento, trasporto, recupero, trattamento, smaltimento) ricomprese nel servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento <sup>(2)</sup>; in conformità alla disciplina legislativa vigente in materia <sup>(3)</sup>.
2. Nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie richiamati dallo Statuto dei diritti del contribuente <sup>(4)</sup>, al fine di agevolare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi, il presente Regolamento riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative vigenti in materia ed integra le disposizioni regolamentari con annotazioni esplicative.

## **TITOLO II PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE**

### **Articolo 2 (ex 22) Presupposto**

1. La TARI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti ed anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente idonei a produrre rifiuti urbani.
2. In particolare, salvo quanto specificato nel successivo articolo 3, sono soggetti alla TARI:
  - a) tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali;
  - b) tutte le aree scoperte, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, comprese quelle accessorie e pertinenziali.
3. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei servizi di rete (elettricità, acqua, gas, ecc.) ovvero il rilascio, anche in forma tacita, da parte dei soggetti competenti di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività o il rilascio da parte del titolare dell'attività di dichiarazioni a pubbliche autorità determinano la presunzione, salvo prova contraria, dell'occupazione o conduzione del locale o dell'area e della conseguente idoneità alla produzione di rifiuti.
4. Il mancato utilizzo del servizio comunale di gestione dei rifiuti o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

### **Articolo 3 (ex 23) Esclusioni**

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (e quindi non semplicemente di fatto non utilizzati) nel corso dell'anno <sup>(5)</sup>. Tali circostanze di esclusione devono essere

indicate nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatesi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione.

2. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivanti dall'esecuzione di interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell'intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità derivante dalla prosecuzione dell'intervento e contenente l'indicazione dell'ulteriore periodo di esecuzione dell'intervento medesimo, con conseguente esclusione dalla TARI per il nuovo periodo indicato e comunque non oltre l'anno in cui la nuova dichiarazione è presentata. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria <sup>(6)</sup> non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.
3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie *a locali tassabili che non siano operative* e le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile <sup>(7)</sup> che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI di cui al successivo articolo 5 non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore dei rifiuti stessi. Non si tiene altresì conto della superficie dei magazzini di materie prime e di merci, classificati nella categoria catastale C/2 <sup>(8)</sup>, funzionalmente ed esclusivamente collegati ad aree produttive con una superficie non inferiore ai 150 metri quadrati, utilizzate per l'esercizio di un'attività agricola, industriale, artigianale o sanitaria, ove si formano rifiuti speciali non assimilati dal Comune, qualora tali magazzini siano utilizzati per il solo deposito delle materie prime o delle merci; si deve invece tener conto in ogni caso delle superfici degli uffici e dei locali e delle aree scoperte al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico (mense, spacci, bar, ecc.) funzionalmente collegati alle predette aree produttive, salvo che sugli stessi non si formino in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali non assimilati.
5. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI di cui al comma 4, deve indicare nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatasi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione, la parte di superficie sulla quale si formano i rifiuti speciali non assimilati e la tipologia degli stessi (distinti per codice CER), allegando idonea documentazione relativa all'avvenuto trattamento di tali rifiuti.
6. In caso di obiettive difficoltà nella delimitazione esatta della superficie di cui al comma 4, l'individuazione della stessa è effettuata in misura forfettaria applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività:
  - a) distributori di carburanti e autolavaggi, carrozzerie, autofficine, elettrauti, gommisti, case di cura, ospedali e ambulatori = 30%
  - b) tipografie, vetrerie, stamperie, attività industriali con capannoni di vendita = 25%
  - c) studi medici e dentistici, laboratori odontotecnici, lavanderie a secco, tintorie non industriali, laboratori fotografici ed eliografie = 20%
  - d) macellerie e pescherie = 15%Qualora i rifiuti speciali non assimilati siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle espressamente indicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 10%.
7. In caso di conferimento al servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di rifiuti speciali non assimilati in assenza di apposita convenzione con il Comune o con il gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 152/2006 <sup>(9)</sup>.

8. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri. In particolare, non sono soggetti alla TARI i locali e le aree per i quali il servizio di gestione dei rifiuti è effettuato, in forza di legge, dall'Autorità portuale.
9. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI, deve fornire idonea dimostrazione, attraverso l'indicazione di elementi obiettivi direttamente rilevabili o mediante la produzione di adeguata documentazione, della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai commi precedenti e della data del suo verificarsi. L'esclusione decorre da tale data ovvero, qualora il soggetto passivo non fornisca idonea dimostrazione della stessa o il Comune non possa desumerla da altri elementi, dalla data di presentazione della dichiarazione.

#### **Articolo 4 (ex 24)**

##### **Soggetto attivo, soggetti passivi e soggetti responsabili**

1. La TARI è dovuta al Comune di Savona in relazione ai locali ed alle aree scoperte assoggettabili alla tassa la cui superficie insista, interamente o prevalentemente, nel suo territorio; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie del locale o dell'area, compresa la parte della stessa eventualmente esclusa o esente dalla tassa.
2. La TARI è dovuta da chiunque, diverso dal Comune, possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo 2; in caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, fermo restando quanto disposto al comma 4 del successivo articolo 21 in ordine alle modalità di versamento della TARI.
3. Sono comunque posseduti dal Comune i locali e le aree dello stesso utilizzati attraverso Società a capitale interamente pubblico, con capitale prevalentemente del Comune, sulle quali il Comune eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.
4. Per le parti comuni del condominio di cui al comma 3 del precedente articolo 3 la TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono tali parti comuni in via esclusiva.
5. Nel caso in cui i locali o le aree siano occupati solo da un soggetto che non è titolare di un diritto reale sugli stessi, la TARI è dovuta dall'occupante. La TARI può tuttavia essere corrisposta dal titolare del diritto reale in nome e per conto del conduttore e dell'affittuario dei locali e delle aree; In tal caso è a carico del titolare del diritto reale l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 16. Per le abitazioni ed i locali di natura accessoria o pertinenziale alle stesse la disposizione di cui al precedente periodo può trovare applicazione esclusivamente in caso di concessione di tali immobili in locazione o in comodato per una durata non superiore a 365 giorni.
6. In caso di detenzione temporanea iniziata e finita nel corso dello stesso anno solare e protrattasi per una durata non superiore a 6 mesi, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Articolo 5 (ex 25)**

##### **Base imponibile**

1. La base imponibile della TARI è costituita dalla superficie dei locali e delle aree, determinata ai sensi dei commi successivi e tenuto conto delle esclusioni di cui al precedente articolo 3.
2. Fino alla compiuta attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B e C) <sup>(8)</sup> ed i dati comunali riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie assoggettabile alla TARI di tutti i locali e delle aree è quella calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
3. La misurazione complessiva della superficie da assoggettare alla TARI è arrotondata al metro quadrato per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato, ovvero per difetto se inferiore.
4. Avvenuta la compiuta attuazione delle procedure di cui al comma 2, attestata da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la superficie assoggettabile alla TARI dei locali ricompresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. n. 138/1998 <sup>(10)</sup>; l'utilizzo di tale modalità di determinazione della superficie tassabile avverrà a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando a tal fine le più idonee forme di comunicazione.

### **TITOLO III DETERMINAZIONE DELLA TARI**

#### **Articolo 6 (ex 26) Commisurazione della TARI**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa di cui al comma 1 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999 <sup>(11)</sup>.
3. Per la commisurazione della TARI relativa ai locali ed aree delle istituzioni scolastiche statali resta ferma la speciale disciplina di cui all'articolo 33-bis del d.l. n. 248/2007 <sup>(12)</sup>, che comporta la corresponsione della TARI da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

#### **Articolo 7 (ex 27) Costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. Il gettito della TARI è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2003 <sup>(13)</sup> ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. I costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati, determinati in relazione alla superficie non assoggettata alla TARI, ed i costi relativi alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari all'importo corrisposto al Comune ai sensi del comma 3 del precedente articolo 6, sono invece sottratti da tali costi.
2. Per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti si applicano i criteri di cui al d.P.R. n. 158/1999 <sup>(11)</sup>.

3. I costi del servizio sono definiti annualmente sulla base del Piano finanziario degli interventi, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.P.R. n. 158/1999 <sup>(11)</sup> e secondo le direttive dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) (14), approvato dal soggetto competente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Il Piano finanziario deve in particolare indicare gli eventuali scostamenti che si siano verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, l'eventuale scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale di cui al comma 4 del successivo articolo 20:
  - a) per la sola parte effettivamente riscossa, nel caso di gettito a consuntivo superiore a quello preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili e dalle altre cause inerenti la gestione ordinaria della TARI ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore a quello preventivato.

### **Articolo 8 (ex 28)** **Categorie di utenza**

1. La tariffa della TARI è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle stesse, non utilizzati o non accessori o pertinenziali ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche; le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e di aree.
3. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti di tutti i nuclei familiari riferibili alla medesima utenza, per i quali sussiste il presupposto di cui al precedente articolo 2, secondo i seguenti criteri:
  - a) per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che hanno la residenza nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare, salvo prova contraria, è quello dei soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe comunale, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, con efficacia delle variazioni dei dati anagrafici a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello nel corso del quale si sono verificate, salvo che dalla variazione consegua l'inizio da parte di uno dei componenti del nucleo familiare di una nuova utenza;
  - b) per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare, salvo prova contraria, è considerato pari a quello del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica, individuato ai sensi della lettera a);
  - c) per le utenze domestiche occupate o a disposizione di nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello indicato nella dichiarazione di cui al successivo articolo 16, da dichiarare in conformità al numero dei soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe comunale dell'abitazione di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, con efficacia delle variazioni dei dati anagrafici a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello nel corso del quale si sono verificate; in mancanza di indicazione nella dichiarazione, tale numero è considerato pari a 4;
  - d) per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche e per le utenze domestiche prive di un nucleo familiare residente e possedute da nuclei familiari diversi, il numero dei componenti del nucleo familiare, salvo prova contraria, è considerato pari a 4;
  - e) per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di un solo soggetto che ha stabilito la propria residenza anagrafica nell'ambito di una casa di cura o di riposo o di un'altra

collettività (caserma, carcere, convento, ecc.), il numero dei componenti del nucleo familiare, salvo prova contraria, è considerato pari a 1;

f) per le civili abitazioni nelle quali è svolta un'attività di bed&breakfast il numero dei componenti del nucleo familiare, determinato ai sensi della lettera a), è aumentato di due unità per ogni stanza destinata al pernottamento della clientela; qualora nell'abitazione non sia stata stabilita la residenza anagrafica da alcun soggetto, il numero dei componenti del nucleo familiare è considerato pari al doppio del numero di tali stanze;

g) per le civili abitazioni concesse stagionalmente in locazione a fini turistici (c.d. appartamenti ammobiliati ad uso turistico) il numero dei componenti del nucleo familiare, salvo prova contraria, è considerato pari a 4.

4. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie, indicate nell'allegato B al presente Regolamento, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, con prevalenza dell'attività effettivamente svolta, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente e delle tipologie di utenze presenti nel territorio del Comune.

### **Articolo 9 (ex 29)**

#### **Determinazione della tariffa**

1. La tariffa di cui all'articolo 6 è composta da due quote, l'una - detta quota fissa - determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e l'altra - detta quota variabile - rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. Ai fini della determinazione della tariffa il Comune deve anzitutto ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la TARI secondo criteri razionali, in modo da garantire un'equa ripartizione degli stessi ed assicurando agevolazioni alle utenze domestiche.
3. Per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando i coefficienti (KA e KB) indicati nell'allegato A al presente Regolamento, espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; per le utenze non domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze ed applicando i coefficienti (KC e KD) indicati nell'allegato B al presente Regolamento, espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza. I coefficienti relativi alle utenze domestiche e non domestiche sono stabiliti sulla base della normativa vigente ed al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze <sup>(15)</sup>.
4. In attesa dell'attivazione da parte del gestore del servizio comunale di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio medesimo, ai fini del calcolo della tariffa la quantità di rifiuti riferibile alle utenze non domestiche è determinata in base ai coefficienti di produttività (KD) di cui al comma 3.

### **Articolo 10 (ex 30)**

#### **Riduzioni in funzione dello svolgimento del servizio**

1. Come stabilito nel relativo regolamento comunale <sup>(2)</sup>, il servizio comunale di gestione dei rifiuti è garantito in tutto il territorio del Comune, comprese le zone sparse, senza esclusione di alcuna zona.



2. In caso di mancato svolgimento di fatto di una delle attività ricomprese nel servizio o di svolgimento della stessa in grave violazione della disciplina di riferimento, la TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile).
3. L'anomalia nell'effettuazione del servizio, ricorrente nei casi di cui al comma 2, deve essere fatta constatare dal contribuente mediante diffida scritta al Comune, che provvede ad inoltrarla al gestore del servizio comunale per le necessarie verifiche.
4. La riduzione di cui al comma 2, non cumulabile con le riduzioni della TARI di cui agli articoli successivi, è applicata, qualora il gestore del servizio comunichi al Comune la sussistenza dell'anomalia del servizio fatta constatare e di non potersi porre rimedio in breve termine, a decorrere dalla data nella quale è pervenuta al Comune la diffida, con eventuale rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, e fino a quando il gestore del servizio non comunichi al Comune di aver posto rimedio all'anomalia.
5. L'interruzione temporanea del servizio comunale di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della TARI. Tuttavia, qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, per il periodo di interruzione la TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile), con eventuale rimborso delle somme già corrisposte, a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, contenente l'indicazione del provvedimento adottato dall'autorità sanitaria.

#### **Articolo 11 (ex 31) Riduzioni per il compostaggio**

1. Qualora l'attività di compostaggio dei rifiuti sia effettuata nel rispetto di quanto disposto in materia dalla disciplina di legge e comunale, la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche che provvedono in modo continuativo a smaltire in proprio i rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino mediante compostaggio aerobico individuale ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto <sup>(16)</sup> e delle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è ridotta del 10%.
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione, attestante l'effettiva attivazione del compostaggio, e della documentazione allegata alla stessa, comprovante l'avvenuto acquisto o comunque il possesso dell'apposito contenitore, con effetto dall'inizio dell'utenza, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del successivo articolo 16, e dalla data di presentazione della dichiarazione e con esclusione di ogni applicazione in ordine ai periodi antecedenti, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale oltre tale termine e di presentazione di dichiarazione di variazione.
3. Qualora risulti applicabile anche una riduzione della TARI prevista da un diverso articolo, la riduzione di cui al comma 1 si applica sull'importo ottenuto dall'applicazione dell'altra riduzione.
4. In caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1 il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 2 del successivo articolo 16. In mancanza della presentazione della dichiarazione entro tale termine il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

#### **Articolo 12 (ex 32) Agevolazioni per particolari condizioni d'uso**

1. La tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) stabilita per ciascuna categoria di utenza:
  - a) nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o di variazione con l'indicazione dell'abitazione di residenza e con l'espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune, è ridotta del 20%;
  - b) nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è ridotta del 20%;
  - c) nel caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o di variazione con l'indicazione dell'abitazione di residenza e con l'espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, è ridotta del 20%; limitatamente alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), pensionati nello Stato di residenza, la riduzione è pari al 65%;
  - d) nel caso di fabbricati rurali ad uso abitativo, è ridotta del 20%.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, non cumulabili tra loro, sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa, con effetto dall'inizio dell'utenza, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del successivo articolo 16, e dalla data di presentazione della dichiarazione e con esclusione di ogni applicazione in ordine ai periodi antecedenti, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale oltre tale termine e di presentazione di dichiarazione di variazione.
3. In caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al comma 1 il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 2 del successivo articolo 16. In mancanza della presentazione della dichiarazione entro tale termine il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

### **Articolo 13 (ex 33) Agevolazioni speciali**

1. Nel Comune di Savona:
  - a) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa ai locali ed alle aree utilizzati dalle seguenti utenze non domestiche, come individuate nell'allegato B al presente Regolamento, è ridotta:
    - 1) per i ristoranti, le trattorie, le osterie, le pizzerie ed i pub, per le mense, le birrerie e le amburgherie, per i bar, i caffè e le pasticcerie, per le scuole private parificate (materne, di istruzione primaria e secondaria), del 20%;
    - 2) per gli esercizi di ortofrutta e per le pescherie, del 40%;
    - 3) per gli impianti sportivi privati, del 45%;
    - 4) per gli istituti privati di formazione ed aggiornamento professionale non parificati, per i fioristi ed i vivaisti, gli esercizi di rivendita di pizza al taglio e le gastronomie, del 50%;
  - b) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa ai locali ed aree utilizzati per lo svolgimento delle attività di tabaccheria e delle attività di bar, caffè e pasticceria nelle quali non siano presenti apparecchi elettronici per il gioco d'azzardo lecito, è ridotta del 10%;
  - c) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa ai locali ed alle aree utilizzati dalle attività economiche aventi ingresso diretto ed esclusivo su strade rimaste chiuse al traffico veicolare per un periodo superiore a 30 giorni a seguito di lavori connessi all'esecuzione di

opere pubbliche, limitatamente alla tassa dovuta per l'anno successivo a quello di conclusione dei lavori, è ridotta del 20% in caso di chiusura protrattasi per meno di 3 mesi e del 40% in caso di chiusura protrattasi per un periodo superiore;

d) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa alle rampe di accesso ed ai corridoi di comunicazione nell'ambito di parcheggi coperti di uso pubblico o comunque di uso gratuito, è ridotta del 70%;

e) sono esenti dalla TARI:

1) i locali utilizzati per attività ecclesiastiche e le aree pertinenziali dei locali destinati al culto religioso direttamente adibite ad attività ricreative-sociali;

2) i locali e le relative aree pertinenziali di proprietà comunale affidati in gestione ad enti pubblici o privati aventi ad oggetto lo svolgimento di attività sportive ovvero concessi ad associazioni senza scopo di lucro;

3) i locali e le aree utilizzati per lo svolgimento di attività economiche, escluse quelle professionali, di nuova costituzione, non considerandosi tali le ipotesi di prosecuzione di un'attività esistente attraverso la mera modifica della forma giuridica precedente (ad es. attraverso la costituzione di una società per lo svolgimento di un'attività già svolta in forma individuale da uno dei soci) e le ipotesi di trasferimento in altri locali o aree di attività già svolte nel territorio comunale, relativamente alla tassa dovuta per l'anno di inizio effettivo dell'attività e per le due annualità successive.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa, ove necessaria per comprovare quanto dichiarato, con effetto dall'inizio dell'utenza, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del successivo articolo 16, e dalla data di presentazione della dichiarazione e con esclusione di ogni applicazione in ordine ai periodi antecedenti, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale oltre tale termine e di presentazione di dichiarazione di variazione.
3. Qualora risulti applicabile anche una riduzione della TARI prevista da un diverso articolo, le riduzioni di cui al comma 1 si applicano sull'importo ottenuto dall'applicazione dell'altra riduzione; qualora risulti applicabile contestualmente una delle riduzioni di cui alla lettera a) del comma 1 e quella di cui alla lettera b) dello stesso comma, tale ultima riduzione si applica sull'importo ottenuto dall'applicazione dell'altra riduzione.
4. Con esclusione della riduzione di cui alla lettera c) e dell'esenzione di cui al numero 3) della lettera e) del comma 1, in caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 senza variazione nella destinazione d'uso dei locali e delle aree il contribuente è comunque obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 2 del successivo articolo 16; in mancanza della presentazione della dichiarazione entro tale termine il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.
5. La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo è assicurata attraverso la ripartizione dei relativi oneri sul complesso delle utenze.

#### **Articolo 14 (ex 34)**

##### **Riduzioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati**

1. Nel caso di avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani <sup>(18)</sup>, direttamente da parte del produttore o tramite soggetti autorizzati, la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, con riferimento alla singola utenza, è ridotta in proporzione alla quantità effettiva di rifiuti assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, esclusi gli imballaggi secondari e terziari, nelle seguenti misure percentuali:
  - a) nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno 500 kg e fino a 5.000 kg, del 10%;

- b) nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati compresa tra i 5.000 kg ed i 50.000 kg, del 15%;
- c) nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore ai 50.000 kg, del 20%.
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata a consuntivo, con compensazione sulla TARI dovuta per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, a seguito di presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione, contenente l'indicazione della quantità e della tipologia dei rifiuti assimilati avviati al riciclo e dei relativi codici CER, ed a seguito di dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al riciclo attraverso la produzione, in allegato alla dichiarazione, della seguente documentazione:
- a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di riciclo;
- b) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio);
- c) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di riciclaggio.
3. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 2 devono essere presentate al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale la riduzione deve trovare applicazione; in caso di cessazione dell'utenza la dichiarazione e la documentazione devono essere presentate entro 90 giorni dalla cessazione medesima.
4. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 3 della dichiarazione e della documentazione specificata nel medesimo comma o in caso di presentazione solo di parte della documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a dimostrare l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti assimilati, la riduzione non può trovare in alcun modo applicazione.

### **Articolo 15 (ex 35) Determinazione della TARI**

1. La TARI dovuta da ciascun contribuente è determinata applicando la tariffa dell'utenza e della categoria di appartenenza e tenendo conto delle agevolazioni previste dagli articoli precedenti.
2. Le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e di quelle non domestiche sono approvate annualmente con apposita deliberazione del Consiglio comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di cui al comma 3 del precedente articolo 7 e sulla base della ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche stabilita con la medesima deliberazione; tali tariffe, anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro tale termine, si applicano in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In mancanza di modificazioni, continuano a valere le tariffe in vigore.
3. Per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie Tassabile, mentre la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; per i locali accessori e pertinenziali delle abitazioni ubicate nel territorio comunale si applica la sola quota fissa e per i medesimi locali non accessori e pertinenziali di tali abitazioni la quota variabile si applica in ogni caso una sola volta. Per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie Tassabile.
4. Per le utenze non domestiche, qualora i locali e le aree da assoggettare alla TARI non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie di cui all'allegato B al presente Regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. Per le attività economiche, con esclusione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle relative attività amministrative e funzionalmente collegati ai locali nei quali l'attività economica si

svolge, qualora i locali e le aree nei quali si esercita l'attività siano fisicamente separati e inquadrabili, sulla base dell'uso specifico, in distinte categorie tariffarie, è ammessa la tassazione separata delle superfici; al contrario, nella predetta ipotesi di locali utilizzati per lo svolgimento di attività amministrative e qualora l'attività sia esercitata in locali o aree privi di una separazione fisica permanente, si deve applicare il criterio dell'attività prevalente, come risultante dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

6. Qualora il medesimo locale sia utilizzato senza alcuna separazione fisica permanente o in modo promiscuo da contribuenti diversi per lo svolgimento delle rispettive attività economiche, la TARI è determinata distintamente per ciascun contribuente in base alla tariffa prevista per l'attività svolta dallo stesso ed alla superficie tassabile identificata come afferente all'attività medesima, con ripartizione della superficie in uso comune in parti uguali tra tutti i contribuenti.
7. Nelle civili abitazioni in cui è anche svolta un'attività economica o professionale, relativamente alla superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività si applica la tariffa prevista per la stessa. Per i locali di tali abitazioni utilizzati in modo promiscuo (corridoi, servizi igienici, ecc.) si applica la tariffa prevista per l'attività, limitatamente al 50% della superficie dei locali medesimi.
8. La TARI è dovuta in proporzione ai giorni dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il presupposto ha avuto inizio e fino al giorno in cui il presupposto è venuto meno, fermo restando quanto disposto al comma 2 del successivo articolo 17. Nel caso di multiproprietà la TARI è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
9. Le variazioni della TARI conseguenti alle modificazioni dei dati inerenti i locali o le aree decorrono dal giorno successivo a quello in cui la modificazione si è verificata, salvo quanto disposto alla lettera a) del comma 3 del precedente articolo 8 ed al comma 4 del successivo articolo 16.

## **TITOLO IV DICHIARAZIONI**

### **Articolo 16 (ex 40) Dichiarazione iniziale e di variazione**

1. I soggetti passivi devono presentare al Comune un'unica dichiarazione degli immobili siti nel territorio del Comune assoggettabili alla TARI, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o della detenzione.
2. La dichiarazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati *da* cui consegue un diverso ammontare della tassa (numero dei componenti del nucleo familiare, nei casi in cui deve essere dichiarato; superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree; verificarsi o venir meno di un'ipotesi di esclusione o del presupposto applicativo di un'agevolazione; ecc.). In tal caso, il soggetto passivo deve presentare dichiarazione di variazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la modificazione si è verificata.
3. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
4. Qualora la dichiarazione di variazione relativa ad una modificazione *da* cui consegue una riduzione della TARI sia presentata oltre il termine di cui al comma 2, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data della modificazione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il Comune non possa desumere la

data da altri dati, la modificazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.

5. La dichiarazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
  - a) Utenze domestiche
    - 1) generalità (nome e cognome delle persone fisiche; ragione sociale, denominazione, ecc. delle persone non fisiche), codice fiscale, residenza o sede legale del soggetto passivo e, per le persone non fisiche, generalità, codice fiscale, residenza e qualifica del rappresentante legale dichiarante;
    - 2) se diverso dal soggetto passivo, generalità, codice fiscale e qualifica del dichiarante;
    - 3) destinazione d'uso, ubicazione (comprensiva del numero civico e, ove esistente, del numero dell'interno), superficie calpestabile, identificativi catastali degli immobili oggetto della dichiarazione;
    - 4) per le ipotesi diverse dalle utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale, numero, generalità e codice fiscale degli altri soggetti che risiedono anagraficamente con il soggetto passivo;
    - 5) ipotesi di esclusione e ipotesi agevolative applicabili;
    - 6) data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione ovvero indicazione delle modificazioni intervenute e data in cui le stesse si sono verificate;
    - 7) generalità del precedente possessore o detentore, se conosciute;
    - 8) contestuale cessazione di un precedente possesso o detenzione;
  - b) Utenze non domestiche
    - 1) generalità (nome e cognome delle persone fisiche; ragione sociale, denominazione, ecc. delle persone non fisiche), codice fiscale e partita IVA, residenza o sede legale o principale, scopo o oggetto sociale del soggetto passivo e, per le persone non fisiche, generalità, codice fiscale, residenza e qualifica del rappresentante legale dichiarante;
    - 2) codice ATECO e luogo in cui è svolta in via principale l'attività;
    - 3) destinazione d'uso, ubicazione (comprensiva del numero civico e, ove esistente, del numero dell'interno), superficie calpestabile, identificativi catastali degli immobili oggetto della dichiarazione e loro partizioni interne;
    - 4) in caso di occupazione in comune degli immobili oggetto della dichiarazione, generalità, codice fiscale, residenza o sede legale degli altri occupanti;
    - 5) i dati richiesti per le utenze domestiche di cui ai punti da 5) a 8) della lettera a).
6. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione di uno dei dati richiesti, il Comune procede comunque alla registrazione o alla variazione della posizione del soggetto passivo ai fini dell'applicazione della TARI qualora il dato sia già in possesso dell'ufficio tributario comunale o sia altrimenti ricavabile dallo stesso, dandone successiva comunicazione all'interessato. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale, il dato relativo al numero dei componenti del nucleo familiare è acquisito d'ufficio a seguito di incrocio con i dati anagrafici comunali.
7. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono sempre rettificabili attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione, nella quale devono essere espressamente indicati gli elementi ed i dati che si intende rettificare rispetto alla dichiarazione precedente. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni qualora ne ricorrano i presupposti.
8. Il Comune può procedere alla registrazione o alla variazione della posizione del soggetto passivo ai fini dell'applicazione della TARI anche in mancanza della presentazione della dichiarazione, qualora i dati necessari siano già in possesso dell'ufficio tributario comunale o siano altrimenti ricavabili dallo stesso, dandone successiva comunicazione all'interessato.

## **Articolo 17**

### **Dichiarazione di cessazione**

1. Il soggetto passivo deve dichiarare al Comune, esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dal Comune medesimo, la cessazione del possesso o della detenzione degli immobili precedentemente dichiarati, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso o la detenzione è cessato; in caso di cessazione nel corso dei mesi di novembre e dicembre, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Tale dichiarazione deve obbligatoriamente contenere i dati di cui ai punti da 1) a 3) della lettera a) del comma 5 del precedente articolo 16 e l'indicazione della causa della cessazione.
2. Qualora la dichiarazione di cessazione sia presentata oltre il termine di cui al comma 1, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data dell'avvenuta cessazione del possesso o della detenzione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il Comune non possa desumere la data da altri dati, la cessazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.
3. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cessazione la posizione è cessata comunque d'ufficio nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato nel possesso o nella detenzione degli immobili e in ogni altro caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.

### **Articolo 18 (ex 41)** **Modalità di presentazione delle dichiarazioni**

1. Nel caso di possesso o detenzione in comune di un immobile, le dichiarazioni possono essere presentate anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 5 del precedente articolo 4, nel caso in cui i locali o le aree siano occupati da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sugli stessi, le dichiarazioni devono essere presentate dall'occupante.
3. Nel caso di locali ricompresi nella medesima unità immobiliare, utilizzati da soggetti diversi per lo svolgimento di attività economiche o professionali riconducibili alla medesima categoria tariffaria, la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dal possessore a titolo di proprietà o di usufrutto, se anche utilizzatore di parte dell'unità immobiliare, o dal soggetto che ha stipulato il contratto di locazione relativo all'intera unità immobiliare.
4. In caso di decesso o di fallimento del soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cessazione è a carico rispettivamente dell'erede e del curatore fallimentare.
5. Le dichiarazioni delle persone fisiche sono sottoscritte dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o anche da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il primo grado, purchè munito di apposita delega scritta; le dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche sono sottoscritte dal rappresentante legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte anche in caso di presentazione ai sensi della lettera d) del comma 6, anche con firma digitale.
6. Tutte le dichiarazioni possono essere presentate al Comune con le seguenti modalità:
  - a) direttamente all'Ufficio protocollo del Comune;
  - b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considerano presentate nel giorno di spedizione;
  - c) a mezzo posta elettronica certificata; in tal caso si considerano presentate nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;
  - d) in via residuale, all'ufficio tributario comunale.
7. Salvo l'identificazione del dichiarante da parte del personale comunale in caso di presentazione direttamente all'ufficio tributario, alle dichiarazioni deve essere sempre allegata una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante.
8. In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'ufficio tributario comunale, qualora si renda necessario, la compilazione della stessa può essere effettuata dal personale

comunale sulla base di quanto dichiarato dal dichiarante. Con la sottoscrizione della dichiarazione il dichiarante assume piena responsabilità di quanto indicato nella dichiarazione medesima.

9. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti gli immobili interessati, gli uffici comunali forniscono al contribuente le informazioni necessarie in ordine alla presentazione delle dichiarazioni e, ove richiesto, lo invitano alla presentazione delle stesse nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di dichiarazione anche in assenza di tale invito.

## **TITOLO V TARI GIORNALIERA**

### **Articolo 19 (ex 38) Disciplina della tassa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti speciali assimilati prodotti da soggetti che, nell'ambito dell'intero territorio comunale, occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 75%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche <sup>(19)</sup> ed in ogni caso, se non effettuato congiuntamente al canone, all'atto dell'occupazione o della detenzione. Salvo quanto disposto dal successivo comma 4, in caso di mancato pagamento nei predetti termini si applicano le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, per le eventuali occupazioni e detenzioni effettuate prima della determinazione delle tariffe relative all'anno di effettuazione delle stesse la TARI non è comunque dovuta all'atto dell'occupazione o della detenzione e deve essere corrisposta entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione di tali tariffe.
5. Nel Comune di Savona:
  - a) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) stabilita per ciascuna categoria di utenza è ridotta:
    - 1) nel caso di occupazioni con finalità politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive ovvero di volontariato, fuori delle ipotesi esentive di cui ai numeri 1) e 3) della successiva lettera b), del 20%;
    - 2) nel caso di occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni per la promozione del territorio e dell'ambiente, le produzioni tipiche, artigianali, artistiche ed agricole, per lo sviluppo turistico, commerciale e produttivo, riconosciute tali con atto deliberativo della Giunta Comunale, del 20%;
  - b) sono esenti dalla TARI giornaliera:
    - 1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, ove non soppressi, per finalità istituzionali, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici non commerciali <sup>(20)</sup> per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
    - 2) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni alla cui organizzazione il Comune partecipi sulla base di accordo deliberato dalla Giunta comunale;
    - 3) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di manifestazioni organizzate da comitati, dalle associazioni di volontariato



come definite dalla legge, da quelle culturali, sportive o del tempo libero, che non comportino attività di vendita o di somministrazione, nonché le attività finalizzate alla raccolta di fondi a favore delle associazioni di volontariato riconosciute.

6. In ordine alle agevolazioni di cui al comma 4 si applica la disposizione di cui al comma 5 del precedente articolo 13.
7. L'importo della TARI da corrispondere è arrotondato all'euro superiore se i decimali superano i 50 centesimi di euro, ai 50 centesimi di euro superiori in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme di importo inferiore a € 2,00.
8. Il versamento di quanto dovuto è effettuato tramite modello F24 <sup>(21)</sup> o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, nonché tramite versamento diretto alla tesoreria comunale ovvero, qualora resi disponibili, tramite i sistemi elettronici interbancari e postali di incasso e pagamento (MAV, RID, POS, RIBA, ecc).
9. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale, compreso l'obbligo di pagamento del tributo provinciale di cui al comma 4 del successivo articolo 20, esclusi i precedenti articoli da 10 a 13.
10. Ai fini dell'applicazione della TARI giornaliera, gli uffici comunali competenti al rilascio delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quelli addetti alla vigilanza trasmettono all'ufficio tributario comunale tutte le concessioni rilasciate e segnalano tutte le occupazioni abusive riscontrate.

## **TITOLO VI**

### **RISCOSSIONE, VERSAMENTI, CONTROLLI, SANZIONI E CONTENZIOSO**

#### **Articolo 20 (ex 37)** **Riscossione ordinaria**

1. La TARI dovuta per l'anno di riferimento è riscossa dal Comune in via ordinaria a seguito dei versamenti volontari eseguiti dai soggetti passivi in autoliquidazione, con suddivisione dell'importo complessivo in rate consecutive, nel numero, alle scadenze e con le modalità di liquidazione di cui al successivo articolo 21.
2. Ai fini della riscossione il Comune provvede comunque all'invio, a mezzo posta ordinaria, di avvisi di pagamento, con eventuale contestuale riscossione di conguagli di anni precedenti. Tali avvisi, sottoscritti dal funzionario responsabile di cui al successivo articolo 32 <sup>(22)</sup>, contengono l'indicazione degli importi dovuti, l'ubicazione e la superficie assoggettata alla TARI dei locali e delle aree per i quali la TARI medesima è dovuta, la tariffa e le eventuali riduzioni applicate, in conformità alle direttive dell'ARERA <sup>(23)</sup>; Agli avvisi sono allegati modelli di pagamento precompilati.
3. Gli importi indicati negli avvisi di cui al comma 2 sono liquidati dal Comune sulla base dei dati relativi ai versamenti dell'anno precedente, delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, anche con riferimento ai prevenienti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani <sup>(24)</sup>, nonché di ogni altro dato in suo possesso.
4. Unitamente alla TARI è riscosso dal Comune, con le modalità di cui ai commi precedenti, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992 <sup>(25)</sup>. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato, salvo diversa deliberazione adottata dalla Provincia, nella misura del 5% <sup>(26)</sup> sull'importo della TARI medesima.
5. La TARI ed il tributo provinciale sono dovuti alle scadenze e secondo le modalità di cui al successivo articolo 21 indipendentemente dalla ricezione degli avvisi di cui al comma 2.

## **Articolo 21 (ex 43)**

### **Versamenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento della TARI e del Tributo provinciale di cui al comma 4 del precedente articolo 20 dovuti per l'anno di riferimento in quattro rate consecutive, di cui le prime tre, scadenti rispettivamente il 16 maggio, il 16 luglio ed il 16 settembre, calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente e pari alla terza parte dell'importo totale (prima e seconda rata) ed alla differenza tra l'importo delle prime due rate e l'importo totale annuo (terza rata), e la quarta, scadente il 16 maggio dell'anno successivo, a saldo della TARI dovuta per l'intero anno sulla base delle tariffe dell'anno di riferimento, con eventuale conguaglio su quanto versato nelle prime tre rate; il contribuente può provvedere al versamento della TARI dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle tariffe dell'anno di riferimento, in unica soluzione annuale entro il 16 maggio dell'anno medesimo.
6. Per le utenze iniziate a decorrere dal 1° gennaio e per quelle che a decorrere da tale data hanno subito modificazioni tali da comportare variazioni in aumento degli importi dovuti, gli importi o i maggiori importi dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione entro il 16 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. Qualora i termini di versamento di cui ai commi precedenti scadano di sabato, domenica od altro giorno festivo, gli stessi sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
3. La TARI è versata esclusivamente dal soggetto passivo che ha presentato la relativa dichiarazione, tramite modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale ovvero, qualora resi disponibili, tramite gli altri sistemi elettronici interbancari e postali di incasso e pagamento (MAV, RID, POS, RIBA, ecc).
4. Non si procede al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, è inferiore a € 5,00. Tale importo minimo è riferito alla TARI complessivamente dovuta e non ai singoli importi o agli importi relativi alle singole rate o ai singoli immobili.
5. Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **Articolo 22 (ex 44)**

### **Sospensione e differimento dei termini**

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, può sospendere o differire i termini di versamento previsti dal presente regolamento a favore dei soggetti obbligati interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili e, su richiesta del soggetto obbligato medesimo, in presenza di gravi motivi.

## **Articolo 23 (ex 45)**

### **Accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata ed il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, sottoscritti dal funzionario responsabile di cui al successivo articolo 32 <sup>(22)</sup>, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile presentare ricorso, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Sulle somme dovute a titolo di TARI in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.
4. In ordine alle modalità di versamento e di arrotondamento delle somme complessivamente dovute a seguito della notificazione di avvisi di accertamento si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del precedente articolo 21.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e dei dati contenuti nelle dichiarazioni, il funzionario responsabile di cui al successivo articolo 32 può:
  - a) rivolgere ai contribuenti motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti non altrimenti acquisibili dal Comune, comprese le planimetrie degli immobili, ed a rispondere a questionari, con invito a restituirli compilati e firmati entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli stessi;
  - b) richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile <sup>(7)</sup> ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo la presentazione dell'elenco dei possessori o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato, con obbligo per tali soggetti di rispondere entro 60 giorni dalla notificazione della richiesta;
  - c) richiedere dati e notizie ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti;
  - d) utilizzare dati legittimamente acquisiti per altre finalità o contenuti in tutte le banche dati comunali e in quelle messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
  - e) disporre l'accesso agli immobili assoggettabili alla TARI, mediante personale, anche di soggetti pubblici o privati con i quali il Comune abbia stipulato apposita convenzione, debitamente autorizzato dal funzionario responsabile e con preavviso di almeno 7 giorni.
6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile <sup>(27)</sup>.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per i locali ricompresi nelle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. n. 138/1998 <sup>(10)</sup>; tale percentuale è calcolata sulla superficie catastale al netto delle superfici escluse dalla TARI.
8. Per le finalità di cui al presente articolo tutti gli uffici comunali, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, mettono a disposizione dell'ufficio tributario comunale i dati contenuti nelle banche dati di rispettiva competenza e trasmettono gli atti contenenti dati rilevanti per lo svolgimento delle attività di verifica (concessioni di spazi ed aree pubbliche, dichiarazioni e provvedimenti urbanistici, provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali e commerciali, dati anagrafici relativi alla nascita, decesso, variazione di residenza e di domicilio della popolazione residente), ecc.
9. In materia di TARI si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base della disciplina di cui al relativo regolamento comunale <sup>(28)</sup> e secondo quanto disposto al comma 7 del successivo articolo 24, esclusivamente nelle ipotesi nelle quali sussiste la

possibilità di pervenire ad una definizione concordata della base imponibile; l'istanza presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 6 del predetto Regolamento comunale, che a pena di improcedibilità deve sempre essere adeguatamente motivata, determina l'avvio del relativo procedimento, con sospensione del termine di impugnazione dell'avviso di accertamento, solo se presentata in una di tali ipotesi.

## **Articolo 24 (ex 47)**

### **Sanzioni**

1. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle prescritte scadenze, di quanto dovuto a titolo di TARI si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato o versato tardivamente. Per i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è pari al 15% dell'importo versato tardivamente; per i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione, fermo restando quanto previsto in materia di ravvedimento, è pari all'1% per ciascun giorno di ritardo.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. Si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza l'indicazione di un elemento essenziale (generalità del dichiarante o del soggetto passivo, sottoscrizione del dichiarante, ecc.). Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. Si considera infedele anche la dichiarazione priva di un elemento incidente sulla determinazione del tributo (superficie, ubicazione, destinazione d'uso, ecc.) se non altrimenti desumibile dal Comune.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui alla lettera a) del comma 5 del precedente articolo 23, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 472/1997 <sup>(29)</sup>.
5. La sanzione indicata al comma 2 è ridotta della metà in caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine.
6. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. Le medesime sanzioni sono ridotte ad un terzo anche in caso di accertamento con adesione del contribuente <sup>(30)</sup>.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti non si applicano:
  - a) quando la violazione consistente nella mancata sottoscrizione della dichiarazione è sanata entro 30 giorni dalla presentazione della stessa o dal ricevimento dell'invito da parte del Comune;
  - b) quando una violazione diversa da quella di cui al comma 1 è sanata spontaneamente entro 15 giorni.
8. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, abbia commesso un'altra violazione della stessa indole non definita attraverso il ravvedimento <sup>(31)</sup> o la definizione agevolata <sup>(32)</sup> ovvero in sede di accertamento con adesione, di mediazione o di conciliazione, la sanzione è aumentata del 15% in caso di commissione solo di un'altra violazione, del 30% in caso di commissione di altre due violazioni, del 50% in caso di commissione di altre tre o più violazioni. Si considerano della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni o di disposizioni diverse che presentano profili di sostanziale identità per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 2 si riferiscano a più annualità e risulti più favorevole per il contribuente, in luogo dell'applicazione della sanzione relativa ad ogni annualità si

applica la sanzione prevista per la violazione più grave, ossia la violazione per la quale è prevista la sanzione maggiore, aumentata del 50% in caso di violazioni relative a due annualità, del 70% in caso di violazioni relative a tre annualità, del 130% in caso di violazioni relative a quattro annualità, del 200% in caso di violazioni relative a cinque annualità.

10. Quando la verifica dei dati in possesso del Comune conduce alla correzione di precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dal Comune medesimo, la stessa produce il solo recupero della tassa o della maggior tassa dovuta, senza altri oneri o sanzioni.

#### **Articolo 25 (ex 48)**

##### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di TARI, tributo provinciale, interessi, sanzioni e spese di notificazione, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente nelle forme di legge.
2. L'avviso di accertamento emesso per somme pari o superiori a € 10,00, con riferimento all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità, acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso di cui al successivo articolo 29, senza necessità della preventiva notificazione della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.
3. La cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale, se necessarie, devono essere notificate al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **Articolo 26 (ex 49)**

##### **Ravvedimento <sup>(31)</sup>**

1. Semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza e fermo restando quanto disposto al comma 7 del precedente articolo 24 in ordine ai casi di mancata applicazione della sanzione, la sanzione è ridotta:
  - a) ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento della tassa, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
  - b) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento della tassa (infedele dichiarazione, mancata o infedele risposta al questionario, omesso o insufficiente versamento, ecc.) avviene entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
  - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento della tassa (omessa o infedele dichiarazione, mancata o infedele risposta al questionario, omesso o insufficiente versamento, ecc.) avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - d) ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento della tassa (omessa o infedele dichiarazione, mancata o infedele risposta al questionario, omesso o insufficiente versamento, ecc.) avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  - e) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento della tassa (omessa o infedele dichiarazione,

mancata o infedele risposta al questionario, omesso o insufficiente versamento, ecc.) avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

2. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento della tassa o della maggior tassa, quando dovuta, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. In ordine alle modalità di versamento e di arrotondamento delle somme complessivamente da corrispondere si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del precedente articolo 21.

### **Articolo 27 (ex 50)**

#### **Rateazioni**

1. Il funzionario responsabile di cui al successivo articolo 32, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, in caso di del soggetto medesimo, la rateazione delle somme richieste con atti per il recupero coattivo della TARI arretrata. Non sono ammesse rateazioni per importi inferiori a € 100,00.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli atti.
3. La rateazione di pagamento è concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
  - a) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di 48 rate mensili;
  - b) con le seguenti misure:
    - 4 rate per somme inferiori a € 500,00;
    - 12 rate per somme comprese tra € 501,00 e € 3.000,00
    - 24 rate per somme comprese tra € 3.001,00 e € 6.000,00
    - 36 rate per somme comprese tra € 6.001,00 e € 20.000,00
    - 48 rate per somme superiori a € 20.001,00
  - c) in rate mensili costanti, con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese
  - d) quando l'importo della rateazione è superiore a € 20.000,00 o il richiedente non abbia adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali a favore del Comune conseguenti a precedenti concessioni di rateazione, dovrà essere fornita polizza fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta;
  - e) sulle somme rateizzate, esclusi gli interessi, le sanzioni e le spese di notificazione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'avviso, ulteriori interessi di mora nella misura annua del tasso di interesse legale maggiorato dell' 1%, con maturazione giorno per giorno.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente, dopo espresso sollecito, di tre rate anche non consecutive:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  - c) il debito non può più essere rateizzato.
5. Ai fini della verifica della sussistenza della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, nella richiesta di rateazione deve essere indicato, a pena di inammissibilità e mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 <sup>(33)</sup>:

- le motivazioni che inducono alla richiesta di rateazione, se non di natura finanziaria;
- se di natura finanziaria, apposita dichiarazione che attesti l'inesistenza di disponibilità liquide almeno pari all'importo del debito tributario.

### **Articolo 28 (ex 51)** **Sgravi, rimborsi e compensazioni**

1. Lo sgravio o il rimborso delle somme non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato ovvero dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede a disporre lo sgravio o il rimborso entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Nel caso di errato versamento al Comune da parte di un soggetto passivo di un altro comune, il termine per richiedere il rimborso decorre dalla data di notificazione dell'atto emesso dal comune impositore per il recupero della tassa non corrisposta.
3. Fermi restando i termini di cui ai commi 1 e 2, ai fini del rimborso delle somme versate a titolo di TARI:
  - a) nel caso in cui il soggetto passivo del Comune abbia effettuato un errato versamento ad altro comune o il soggetto passivo di un altro comune abbia effettuato un errato versamento al Comune ed il Comune ne venga a conoscenza, anche a seguito di comunicazione del soggetto passivo medesimo, lo stesso Comune attiva le procedure più idonee per il riversamento a suo favore delle somme erroneamente versate al comune incompetente o per il riversamento al comune competente delle somme erroneamente percepite. Nella comunicazione il contribuente deve indicare il titolo e gli estremi del versamento, l'importo versato, l'ubicazione ed i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme versate e quello al quale le somme sono state erroneamente versate;
  - b) nel caso in cui il soggetto passivo abbia versato un importo superiore a quello dovuto comprensivo di un importo spettante allo Stato, l'istanza di rimborso va in ogni caso presentata al Comune, il quale, sussistendone i presupposti, provvede al rimborso della quota di sua spettanza e segnala al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dell'interno l'eventuale quota da rimborsare a carico dell'erario, che provvede al rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato <sup>(34)</sup>;
  - c) nel caso in cui il soggetto passivo abbia versato allo Stato un importo spettante al Comune, questo, anche a seguito di comunicazione del soggetto passivo stesso, ne informa il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'interno, il quale provvede ad effettuare le conseguenti regolarizzazioni. Qualora il soggetto passivo, dopo il versamento allo Stato, abbia regolarizzato la sua posizione nei confronti del Comune con il versamento al Comune medesimo di quanto dovuto, per il rimborso di quanto versato allo Stato si applica la disposizione di cui alla lettera b).
4. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell' eseguito versamento o da quella in cui si sono verificate le circostanze che hanno determinato il diritto al rimborso e fino alla data del provvedimento di liquidazione delle somme da rimborsare.
5. Salvo quanto disposto al comma 7 del precedente articolo 19 in ordine alla TARI giornaliera, non si procede al rimborso per le somme di importo inferiore a € 5,00.
6. Ove possibile, il Comune provvede ad effettuare il rimborso mediante compensazione sulle somme dovute dal medesimo contribuente a titolo di TARI o che dallo stesso saranno dovute a tale titolo per le annualità immediatamente successive.

7. E' facoltà del Comune compensare un credito maturato dal contribuente nei confronti del Comune a titolo di TARI anche con debiti tributari del medesimo contribuente sorti nei confronti del Comune a diverso titolo.

### **Articolo 29 (ex 52) Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sgravio o rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona secondo le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992 <sup>(35)</sup>.
2. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di somme non dovute può essere proposto dopo il centoottantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti dal precedente articolo 28 e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
3. Per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, avendo riguardo solo all'importo di quanto richiesto a titolo di tributo, il ricorso produce gli effetti di un reclamo, con improcedibilità del ricorso medesimo fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notificazione dello stesso al Comune ed applicazione delle altre disposizioni di cui all'articolo 17 bis del d. lgs. n. 546/1992 (35). All'esame del reclamo, che può contenere anche una proposta motivata di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa tributaria, provvede il funzionario responsabile di cui al successivo articolo 32, al quale compete anche l'eventuale formulazione, qualora non risulti possibile accogliere il reclamo o la proposta di mediazione del contribuente e ne sussistano i presupposti, di una propria proposta di mediazione.

### **Articolo 30 (ex 53) Annullamento totale o parziale in autotutela**

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia <sup>(36)</sup>.
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il Comune, che procede all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. In materia tributaria tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso <sup>(37)</sup>.
4. L'annullamento totale o parziale in via di autotutela può essere esercitato su tutti gli atti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente (l'avviso di accertamento, l'atto di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo, il provvedimento di diniego di sgravi, rimborsi e agevolazioni).
5. Il limite al potere di autotutela del Comune è costituito dall'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.
6. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo



di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

7. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.
8. Il provvedimento di annullamento in via di autotutela è comunicato all'interessato.

**Articolo 31 (ex 54)**  
**Diritto di interpello** <sup>(38)</sup>

1. Il contribuente o il soggetto obbligato agli adempimenti tributari per conto dello stesso o quello tenuto insieme con il contribuente od in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria, in ordine ad una fattispecie personale e concreta, prima dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi a tale fattispecie, può presentare per iscritto al Comune istanza di interpello per ottenere una risposta relativamente a:
  - a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;
  - b) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto alla specifica fattispecie;
  - c) la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi, ferma restando, nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, la possibilità per il contribuente di fornire tale dimostrazione anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune o altra amministrazione pubblica ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati tempestivamente e con mezzi idonei.
3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dal presente Regolamento o da altre norme tributarie, nè sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
4. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
  - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  - b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui al precedente comma 1;
  - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
  - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
  - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
5. All'istanza deve essere allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore e della documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta; nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza deve essere allegato altresì il parere reso dal soggetto competente.

6. Qualora l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del precedente comma 4, il Comune invita l'istante alla sua regolarizzazione entro il termine di 30 giorni, con decorrenza dei termini per la risposta dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
7. L'istanza è inammissibile se:
  - a) è priva dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del precedente comma 4;
  - b) non è presentata preventivamente ai sensi del precedente comma 1;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi del precedente comma 2;
  - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
  - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del precedente comma 6, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
8. Il Comune risponde alle istanze di cui alla lettera a) del precedente comma 1 nel termine di 90 giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nel termine di 120 giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
9. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, il Comune chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata; in tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
10. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione da parte del Comune della soluzione prospettata dal contribuente medesimo. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
11. Il Comune provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito, ferma restando in ogni caso la comunicazione della risposta al singolo istante.
12. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi della lettera c) del precedente comma 1, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.
13. Se è stata fornita risposta alle istanze, al di fuori dei casi di inammissibilità di cui al precedente comma 7, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo è preceduto, a pena di nullità, dalla notificazione, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo, di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di 60 giorni. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo devono intercorrere non meno di 60 giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto

impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei 60 giorni. L'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente.

## **TITOLO VII GESTIONE**

### **Articolo 32 (ex 55) Funzionario responsabile**

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono conferiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI, compresi quelli di sottoscrivere le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, di apporre il visto di esecutività sugli eventuali ruoli e di disporre le rateazioni, gli sgravi ed i rimborsi.
2. Il funzionario responsabile di cui al comma 1 ha la rappresentanza in giudizio del Comune per le controversie relative alla TARI.

### **Articolo 33 (ex 56) Modalità di gestione**

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva della TARI in forma diretta ovvero, nei casi consentiti e previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche disgiuntamente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 <sup>(1)</sup> o nelle altre forme consentite dalla legge.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 34 (ex 57) Disposizioni transitorie**

1. Le dichiarazioni, le denunce, le comunicazioni, le domande e le diffide presentate ovvero gli avvisi di accertamento notificati ai fini dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani <sup>(24)</sup> hanno effetto anche ai fini della TARI, semprechè non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini di tali entrate, confermandosi con il silenzio quanto precedentemente dichiarato, fatta salva l'azione accertativa del Comune, o quanto accertato.
2. **Per l'anno 2020 la scadenza delle prime tre rate di versamento della TARI di cui al comma 1 del precedente articolo 21 è prorogata rispettivamente al 30 giugno, 31 agosto e 31 ottobre.**
3. La disposizione di cui al comma 6 del precedente articolo 28, relativa al rimborso al contribuente mediante compensazione sulle somme dovute dal medesimo contribuente a titolo di TARI, si applica anche per il rimborso di quanto versato dal contribuente a titolo di TARES.
4. Fino a nuovo provvedimento di nomina, funzionario responsabile della TARI di cui al precedente articolo 32 continua ad essere il medesimo dipendente designato quale funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

### **Articolo 35 (ex 58) Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento del Comune di Savona per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24 aprile 2014, in ogni disposizione dello stesso relativa alla TARI o relativa alla IUC ed applicabile alla TARI.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 158/1999 <sup>(11)</sup>, alla l. n. 296/2006 <sup>(39)</sup>, alla l. n. 147/2013 <sup>(40)</sup> ed al Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti <sup>(2)</sup>, nonché ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

#### ***Annotazioni al Regolamento:***

(1) Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

(2) Per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e la definizione di rifiuto urbano e di rifiuto assimilato si veda il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

(3) La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dall'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

(4) Legge n. 212 del 27 luglio 2000 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

(5) A titolo esemplificativo, sono da ritenersi oggettivamente inidonei a produrre rifiuti: i locali o le porzioni di locali aventi un'altezza in ogni punto inferiore a m. 1,50; i locali destinati al culto religioso, ove si svolgono le funzioni religiose (con assoggettamento alla TARI, quindi, dei locali annessi destinati ad uso abitazione o ad usi comunque diversi da quello del culto in senso stretto); le aree impraticabili o intercluse da stabili recinzioni; i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, ecc.) che prevedono una sporadica presenza dell'uomo; i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva (con assoggettamento alla TARI, quindi, dei locali e delle aree destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, uffici, servizi igienici, biglietterie, spalti, ecc.); le abitazioni prive di tutte le utenze attive di servizi di rete, senza che assuma rilievo l'eventuale assenza dell'arredo; i locali e le aree non utilizzabili in quanto oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento o ristrutturazione.

(6) Articolo 3, "Definizioni degli interventi edilizi", del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il quale al comma 1 dispone che: "Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante

un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonchè quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti; e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.". Nella Regione Liguria i medesimi interventi edilizi sono disciplinati anche dal Titolo II, "Tipologie di interventi urbanistico edilizi", della legge regionale n. 16 del 6 giugno 2008 - Disciplina dell'attività edilizia.

(7) L'articolo 1117 del codice civile, nel testo in vigore dal 18 giugno 2013 (articolo 1 della legge n. 220 dell'11 dicembre 2012 - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), dispone che: "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche".

(8) Classificazione catastale dei fabbricati: 1. IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA = Gruppo A: A/1-Abitazioni di tipo signorile; A/2-Abitazioni di tipo civile; A/3-Abitazioni di tipo economico; A/4-Abitazioni di tipo popolare; A/5-Abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6-Abitazioni di tipo rurale; A/7-Abitazioni in villini; A/8-Abitazioni in ville; A/9-Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici; A/10-Uffici e studi privati; A/11-Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. Gruppo B: **B/1**-Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme; **B/2**-Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro); **B/3**-Prigioni e riformatori; **B/4**-Uffici pubblici; **B/5**-Scuole, laboratori scientifici; **B/6**-Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno sede in edifici della categoria A/9; **B/7**-Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti; **B/8**-Magazzini sotterranei per depositi di derrate. Gruppo C: **C/1**-Negozi e botteghe; **C/2**-Magazzini e locali di deposito; **C/3**-Laboratori per arti e mestieri; **C/4**-Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro); **C/5**-Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro); **C/6**-Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro); **C/7**-Tettoie chiuse o aperte. 2. IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE = Gruppo D: **D/1**-Opifici; **D/2**-Alberghi e pensioni (con fine di lucro); **D/3**-Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro);

**D/4**-Case di cura ed ospedali (con fine di lucro); **D/5**-Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro); **D/6**-Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro); **D/7**-Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; **D/8**-Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; **D/9**-Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio; **D/10**-Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. 3. IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE = Gruppo E: **E/1**-Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei; **E/2**-Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio; **E/3**-Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; **E/4**-Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche; **E/5**-Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; **E/6**-Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale; **E/7**-Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti; **E/8**-Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia; **E/9**-Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

(9) Il comma 2 dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale, dispone che: "Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2"; a sua volta il precedente comma 1 dispone che: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".

(10) Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998 - Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(11) Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

(12) Decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria -, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

(13) Decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 - Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

(14) Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019.

(15) Per le modalità di calcolo delle quote della tariffa relativa alle utenze domestiche e di quelle della tariffa relativa alle utenze non domestiche si vedano, rispettivamente, gli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 158/1999 [cfr. nota 11] e l'Allegato 1 del medesimo decreto.

(16) Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152/2006 [cfr. nota 9] per autocompostaggio si intende il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

(17) Si tratta dell'importo annuo lordo del trattamento minimo pensionistico dei lavoratori dipendenti ed autonomi erogato dall'INPS, stabilito annualmente sulla base del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di determinazione del valore della variazione percentuale per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni.

(18) Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 152/2006 [cfr. nota 9], per riciclaggio si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. A sua volta, ai sensi della precedente lettera t) per recupero si intende una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

(19) Le modalità ed i termini per il versamento del canone sono stabiliti nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la gestione del relativo canone.

(20) Si tratta dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, secondo la numerazione originale del T.U.I.R.; dopo la riforma del T.U.I.R. attuata con il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 - Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, la disposizione è ora contenuta nell'articolo 73, comma 1, lettera c).

(21) Secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

(22) Relativamente alle possibili modalità di sottoscrizione degli avvisi, l'articolo 1, comma 87, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - dispone che: "La firma autografa

prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.

(23) Deliberazione ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019.

(24) La Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.), in vigore sino all'anno 2012, ed il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in vigore nell'anno 2013.

(25) Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della [legge 23 ottobre 1992, n. 421](#).

(26) La percentuale del tributo provinciale per la Provincia di Savona è pari al 5%.

(27) Il comma 1 dell'articolo 2729 del codice civile, Presunzioni semplici, dispone che: “1. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.”.

(28) Regolamento comunale per la disciplina dell'accertamento con adesione.

(29) Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(30) Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997 - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

(31) In conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997 [cfr. nota 29].

(32) Articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997 [cfr. nota 29].

(33) decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

(34) Approvate con decreto ministeriale del 29 maggio 2007. L'articolo 68, “Rimborso di somme erroneamente o indebitamente versate all'erario”, dispone che: “1. Le Tesorerie non debbono dare corso a richieste di riduzione o annullamento di documenti di entrata contro rimborso diretto - in contante o con qualsiasi altro mezzo - a favore delle parti. 2. Al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all'erario provvede l'Amministrazione che le ha acquisite, con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato. 3. La DPSV è competente a disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate in conto entrate del MEF (Capo X), ovvero a capi diversi dal Capo X, nel caso in cui le Amministrazioni competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione, apposito capitolo di spesa.”.

(35) Decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

(36) articolo 2 quater del decreto legge n. 564 del 30 settembre 1994 - Disposizioni urgenti in materia fiscale -, convertito con modificazioni dalla legge n. 656 del 30 novembre 1994, e decreto ministeriale n. 37 dell'11 febbraio 1997 - Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria.

(37) Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono, a titolo esemplificativo, le seguenti: a) errore di persona; b) errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto del tributo; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza; g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

(38) In conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente [cfr. nota 4], dal decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 - Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23, nonché dall'articolo 9 bis, comma 7, dello Statuto comunale.

(39) Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

(40) Legge n. 147/2013 [cfr. nota 2].

## ALLEGATO A

### UTENZE DOMESTICHE coefficienti

Componenti Nucleo familiare	Coefficienti	
	KA	KB
1	0,80	0,94
2	0,94	1,74
3	1,05	2,05
4	1,14	2,60
5	1,23	3,01
6 e oltre	1,30	3,51



## ALLEGATO B

### UTENZE NON DOMESTICHE categorie e coefficienti

Categoria		Coefficienti	
		KC	KD
1	Musei, biblioteche, pinacoteche, archivi, scuole private parificate, associazioni ed istituzioni	0,57	4,61
2	Cinematografi, teatri, spettacolo viaggiante	0,40	<b>3,25</b>
3	Autorimesse e parcheggi, depositi, magazzini senza alcuna vendita diretta, gallerie commerciali, stazioni ferroviarie e bus	0,56	4,55
4	Campeggi ed altre aree turistico-ricreative, distributori di carburanti ed autolavaggi, impianti sportivi (locali ed aree scoperte)	0,83	6,83
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,10
6	Aree espositive non adibite alla vendita, autosaloni	0,43	3,52
7	Alberghi con ristorante	1,42	11,65
8	Alberghi senza ristorante	1,06	<b>8,71</b>
9	Case di cura e di riposo, carceri, caserme, altre collettività	1,13	9,21
10	Ospedali ed ambulatori	1,18	9,68
11	Uffici, agenzie, autoscuole, istituti privati di formazione ed aggiornamento professionale non parificati	1,41	<b>11,53</b>
12	Banche, istituti di credito e studi professionali (compresi quelli medici e dentistici)	1,41	<b>11,53</b>
13	Negozi beni durevoli (quali, ad esempio, abbigliamento ed accessori, calzature, librerie e cartolerie, ferramenta, arredamento, casalinghi ed elettrodomestici, giocattoli, gioiellerie, profumerie, articoli sportivi)	1,33	<b>10,87</b>
14	Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze non alimentari	1,56	12,79
15	Negozi particolari (quali, ad esempio, filatelia, tende e tessuti, tappezzerie, mercerie, quadri, tappeti, antiquari) e negozi senza vendita di beni durevoli (quali, ad esempio, phone center, banche del lotto, Internet point, lavanderie)	0,80	6,53
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,68	13,73
17	Parrucchieri, barbieri, estetisti ed attività similari	1,29	10,54
18	Botteghe artigiane di falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, calzolai, sartorie, tappezzieri ed imbianchini	0,93	7,62
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauti, gommisti	1,22	9,99
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,68	5,55
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici (quali, ad esempio, orafi ed odontotecnici) senza vendita diretta	0,96	<b>7,81</b>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,96	32,44
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,96	32,44
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	32,44
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	19,61
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, vini, liquori ed olio	2,08	17,00
27	Esercizi di ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio e gastronomie	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti e grandi magazzini	2,15	17,64
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,21	42,74
30	Discoteche e sale da ballo, night club, altri circoli di ritrovo o divertimento, sale da gioco, altri locali od aree destinati ad attività ricreative, palestre ed altri locali od aree destinati ad attività sportive	1,43	11,76